



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: CONFERIMENTO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLA DELEGA AD OPERARE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 2, C 1, DEL DM DEL 12/11/2011 N. 226.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella sala consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>BONTEMPI GIORGIO</u>	X	5	<u>ZANET GIUSEPPE</u>	X
2	<u>BERNARDELLI PAOLO</u>	X	6	<u>ANDRINI JACOPO</u>	X
3	<u>CAINI GIULIANA</u>	X	7	<u>POLLINI ANGELA</u>	X
4	<u>GIUSTACCHINI GIOVANNI</u>	X			

PRESENTI: 6

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Bontempi Giorgio** - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONFERIMENTO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLA DELEGA AD OPERARE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 2, C 1, DEL DM DEL 12/11/2011 N. 226.

RICHIAMATI gli art. 14 e 15 del decreto legislativo n.164 del 23/05/2000 G.U. n.142 del 20 giugno 2000: "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17/05/1999, n. 144*";

VISTA la L. 23/02/2006, n. 51, di conversione del D.L. 30/12/2005 recante definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'art. 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 46bis della legge 29 novembre 2007, n.222, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del D. Lgs 23 maggio 2000, n.164;

CONSIDERATO che il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (ATEM) ottimali per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio e che nell'Allegato 1, tra questi viene riportato l'ATEM BRESCIA 2;

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 - avente ad oggetto la "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale" - ha fissato i seguenti principi:

- art. 1 (Ambiti Territoriali Minimi): gli ATEM per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del Servizio sono determinati in numero di 177, ciascuno inserito nell'allegato 1; in particolare, si tiene a sottolineare che il decreto in commento riporta nelle premesse la metodologia generale seguita per una prima suddivisione in ambiti del territorio nazionale, la quale, in particolare, prevede ambiti a livello provinciale da suddividere in ambiti a livello sub-provinciale qualora si superino i 300.000 clienti effettivi o potenziali:
- con l'eccezione degli ambiti delle grandi città;
- qualora sia possibile creare un ambito montano con almeno 100.000 clienti effettivi di cui almeno il 90% residenti in Comuni montani;
- art. 2 (Gare d'ambito):
- gli enti locali di ciascun ATEM affidano il Servizio di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 164/2000, tramite gara unica;
- gli enti locali il cui territorio sarà metanizzato successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel caso di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto in sede di gara e allegato al contratto di servizio, sia nel caso di attuazione di un piano di metanizzazione, anche attraverso finanziamento pubblico - definito successivamente alla gara medesima - affidano il Servizio afferente al proprio territorio al gestore risultato vincitore nell'ATEM a cui appartengono;
- l'affidamento di tutti gli impianti appartenenti allo stesso ATEM, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui al comma 2, scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito;
- la gara unica può essere estesa a due o più ambiti confinanti previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati;

- art. 3 (Affidamento e durata della concessione nel primo periodo):
- nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore - risultato vincitore della gara d'ambito - subentra progressivamente nell'affidamento del Servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ATEM alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'ente locale;
- con delibera dell'AEEG sono stabilite misure volte ad incentivare l'anticipata risoluzione delle convenzioni in essere, nonché misure volte ad incentivare l'aggregazione degli Ambiti Territoriali Minimi di cui all'art. 1, che presentano un numero di clienti inferiore a 100.000;
- ai sensi dell' art. 46 bis, comma 2, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del Servizio per le quali non sia stato pubblicato il bando o non sia decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara, sono aggiudicate unicamente in relazione agli ambiti determinati nell'allegato 1 del D.M. in commento
- il gestore uscente, ai sensi dell' art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 164/2000, è obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

DATO ATTO che il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale ha individuato il Comune di Agnosine come facente parte dell' Ambito Territoriale Minimo: ATEM BRESCIA 2;

VISTO quanto precisato da giurisprudenza sul punto di seguito riportata.

- T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 29-03-2012, n. 555

Enel Rete Gas S.p.A. c. Comune di Bagnolo Cremasco

La previsione ex art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 93 del 2011, della possibilità di affidare il servizio di distribuzione del gas previa costituzione di ambiti territoriali minimi la cui individuazione era rimessa ad un atto regolamentare (di cui all'art. 46 bis del D.L. n. 159 del 2007) - indicata, peraltro, come unica possibilità ammessa in forza del D.M. 19 gennaio 2011 - è definitivamente divenuta obbligatoria, escludendo ogni possibilità di affidamento del servizio di distribuzione del gas da parte di singoli Comuni. Espressamente riconosciuta, quindi, in regime transitorio, la possibilità di portare a conclusione le procedure per le quali le lettere di invito siano state inviate prima dell'entrata in vigore di tale novella, dopo il 29 giugno 2011, il legislatore ha previsto che nuove gare possano essere indette solo a livello di ambito territoriale minimo, precludendo al singolo Comune la possibilità di bandire una gara autonoma per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Né pare che una tale previsione, dichiaratamente finalizzata al riordino del sistema di distribuzione del gas in un'ottica di perseguimento di un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, possa di per sé ritenersi lesiva dei principi di concorrenza e non discriminazione vigenti nell'ordinamento comunitario.

- sentenza della Corte Costituzionale 7 giugno 2013, n. 13.

Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato comma 4 (art. 17, comma 4, lett. s), della L. 4 giugno 2010, n. 96, Legge comunitaria 2009, che, nel prevedere i principi e criteri direttivi ai fini della predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE (il citato D.Lgs. n. 93 del 2011), stabilisce di "...s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà..."), ha avuto modo di affermare che "...La scelta effettuata sin dal 2007 si è dunque compiutamente definita nel corso del 2011, consentendo il passaggio da un sistema caratterizzato da estrema frammentazione (affidamento del servizio su base territoriale comunale), al cosiddetto sistema ambiti. Le ragioni della scelta, confermata da tutti gli interventi normativi successivi, compresi, come si è visto, quelli sopravvenuti alle ordinanze di rimessione, risiedono nella acquisita consapevolezza che l'aumento di dimensione degli ambiti di gara consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione,

a vantaggio dei consumatori, di migliorare la qualità del servizio e di ridurre i costi relativi allo svolgimento delle gare...".

Inoltre, la Corte costituzionale ritiene il citato comma 4 espressione dei principi espressi nella direttiva 2009/73/CE, affermando in proposito che "...Non sembra dubitabile che, nel novero delle misure idonee a realizzare un'organizzazione concorrenziale ed efficiente del mercato interno della distribuzione di gas naturale, debba essere inserita l'attuazione del sistema di affidamento per bacini ottimali di utenza...".

La Corte costituzionale conclude quindi affermando che il citato comma 4 "...risponde alla ratio della delega ed ai principi e criteri direttivi richiamati, in quanto rende applicabile la nuova disciplina degli affidamenti, evitando il rinnovo delle concessioni su base comunale e, con esse, l'ulteriore frazionamento delle gestioni..."(vedi *T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05/05/2014, n. 1134*)

VISTO il decreto 12 novembre 2011 n. 226 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale recante "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art.46bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n.159, convertito in legge, l con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n.222*";

RILEVATA la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione del gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

DATO ATTO che la scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 stabilisce che "*gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, alla quale demandare il ruolo di Stazione Appaltante*" e che "*nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti*";

VISTO il verbale della riunione svoltasi presso la Provincia di Brescia in data 7.09.2016 tra i Comuni appartenenti all'ATEM Brescia 2, in cui è stata approvata all'unanimità la proposta di nominare il Comune di Lumezzane come Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che il Comune capoluogo di provincia non appartiene all'ambito in cui ricade il Comune di Agnosine che pertanto il ruolo di Stazione Appaltante viene demandato al Comune di Lumezzane;

RILEVATO che l'art. 2, comma 4 del D.M. 12 novembre 2011, n.226, stabilisce che "*la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti*";

RILEVATO inoltre che l'art.2, comma 5, del D.M. 12 novembre 2011, n.226, prevede che *“la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri”*;

RAVVISATA la necessità di regolare tramite una convenzione, ex art.30 del TUEL, i rapporti tra i singoli enti concedenti e la Stazione Appaltante, per l'individuazione degli organi di governo, dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire un efficiente ed efficace operatività dell'ATEM, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

CONSIDERATO che il processo di definizione della Convenzione tra gli Enti locali dell'ATEM dovrà essere partecipato e condiviso da tutti i Comuni che ne fanno parte riservandosi, con successivo provvedimento, di approvarne specifica convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali appartenenti all'ATEM BRESCIA 2;

DATO ATTO infine che il responsabile del procedimento di questa amministrazione è individuabile nella persona del Responsabile del Servizio Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune medesimo;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

PRESO ATTO dell'inesistenza di rilievi, di difformità delle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli numero sei, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sei Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di demandare al Comune di Lumezzane il ruolo di Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo di BRESCIA 2 al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo di BRESCIA 2 ai sensi dell'art. 2, c 1, del DM 226/2011;
2. di delegare il Comune di Lumezzane a preparare e pubblicare il Bando ed il Disciplinare di gara, a svolgere ed aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ATEM BRESCIA 2, entro i termini e nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell'art.2, c 4, del DM 226/2011;

3. di delegare il Comune di Lumezzane, in quanto Stazione Appaltante, a sottoscrivere il contratto di servizio, a curare ogni rapporto con il gestore del servizio di distribuzione di gas naturale per l'intera durata della concessione, a svolgere la funzione di controparte nel contratto di servizio e di affidare altresì al Comune di Lumezzane, salvo quanto eventualmente diversamente stabilito nella convenzione di cui al punto successivo, i compiti di vigilanza e controllo in coordinamento con il costituendo Comitato di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 2, c 5, del DM 226/2011;
4. di riservarsi, con successivo provvedimento, l'approvazione di specifica convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali appartenenti all'ATEM BRESCIA 2;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento di questa amministrazione è individuabile nel Responsabile del Servizio Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune medesimo;
6. di trasmettere copia conforme al Comune di Lumezzane, tramite posta elettronica certificata, della presente deliberazione, con visto di esecutività in quanto rilevante ai fini degli atti di gara;
7. Che ogni comunicazione inerente il processo in corso (convocazioni, incontri, verbali, bozze di convenzione...) deve essere inoltrata a questa amministrazione tramite PEC e posta elettronica ordinaria, ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.agnosine.bs.it;
8. di prendere atto che nessuna spesa grava sul Comune di Agnosine;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere nello svolgimento degli atti finalizzati all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei tempi previsti dalla normativa, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano.

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

➤ Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15/12/2016

OGGETTO: CONFERIMENTO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLA DELEGA AD OPERARE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 2, C 1, DEL DM DEL 12/11/2011 N. 226.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole di regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.



*Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico*

F.to Geom. Alioni Marco

Agnosine, addì 12/12/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bontempi Giorgio



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il - 2 GEN 2017 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.agnosine.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, - 2 GEN 2017



Il Collaboratore Amministrativo
F.to Berardi Romina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale.

02/01/2017

Il Collaboratore Amministrativo
Berardi Romina

